

AVVISO DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. LAZIO, ROMA, R.G. n. 10322/2023;

2. Nome del ricorrente:

Prof.ssa Merylin Zizza (c.f. ZZZMYL83R45D122T)

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

il **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro *pro tempore*;
l'**Ufficio scolastico regionale della Calabria**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

E NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

Decreto del Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale della Calabria del Ministero dell'Istruzione e del Merito, prot. n. 14699 del 28.06.2023, con cui la ricorrente veniva esclusa dalla procedura concorsuale ordinaria per titoli ed esami, bandita con D.D. n. 499/2020, finalizzata al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, per la classe di concorso A-50-Scienze naturali, chimiche e biologiche, per mancanza dei requisiti di accesso; del D.M. n. 259/2017, nella parte in cui prevede l'integrazione di 12 cfu GEO, per i laureati in Scienze Biologiche ed una deroga all'acquisizione di detti cfu soltanto per la partecipazione alle prove di accesso ai tirocini formativi attivi e per le domande di inserimento nelle graduatorie di istituto; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi comprese la nota prot. 13365 del 12.06.2023 di comunicazione di avvio del procedimento di esclusione; la nota prot. n. 0014107 del 21.06.2023, con cui veniva riscontrata negativamente l'istanza di archiviazione; l'ulteriore graduatoria rettificata e pubblicata in data 18.7.2023,¹

nella parte in cui non include la ricorrente al primo posto, quale vincitore

Con condanna alle spese di lite.

4. Sunto dei motivi del ricorso

- **VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 487/1994. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMA 4 DEL D.M. 326/2021 E 3, COMMA 8 DEL D.D. 499/2020. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA. CONTRADDITTORIETA'. ILLOGICITA'. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEGLI ATTI GIURIDICI.**

Come esposto in fatto, l'amministrazione richiedeva spiegazioni sulla mancata acquisizione dei 12 cfu in GEO, valutava favorevolmente le osservazioni della parte e procedeva all'approvazione della graduatoria finale, collocando la ricorrente al primo posto, così riconoscendo *in toto* la validità dei titoli di accesso al concorso.

Tuttavia, a concorso concluso, dopo l'adozione della graduatoria, la stessa p.a. escludeva la ricorrente, ritenendo il titolo di studio insufficiente in quanto mancante dei 12 cfu in GEO.

Detto *modus procedendi* vale a comprovare che l'esclusione non poteva intervenire dopo l'approvazione della graduatoria e basarsi sul medesimo elemento già valutato favorevolmente dalla stessa p.a.

In effetti, il procedimento concorsuale risulta concluso e gli effetti della graduatoria ormai cristallizzati ex DPR 487/1994, per cui alla p.a. non è consentito intervenire *ex post*, tramite la comminata sanzione espulsiva. A nulla valgono i richiami al D.M. 326/2021 ed al bando di concorso, i quali precisano come l'Usr può verificare i requisiti "in qualsiasi momento della procedura concorsuale", così ammettendo detta facoltà fino all'approvazione della graduatoria che conclude la selezione e non dopo quest'ultima. Tant'è che l'Usr attivava specifico contraddittorio, sul requisito d'accesso in contestazione, prima della approvazione della graduatoria, procedendo poi regolarmente all'adozione di tale provvedimento, con la ricorrente collocata al primo posto. Sicché, dopo l'approvazione della graduatoria, l'amministrazione non poteva nuovamente²

esaminare i requisiti di accesso al concorso ritenuti validi, escludendo la ricorrente.

In termini la giurisprudenza ha affermato ripetutamente che “*il principio (ex multis Cons. Stato, V, 27 novembre 2015, n. 5381) ... secondo cui – in materia di concorsi finalizzati all’accesso al pubblico impiego – l’esclusione del candidato per difetto dei requisiti previsti dal bando non consegue ad un sub-procedimento avente connotati di autonomia e specialità rispetto all’unico procedimento concorsuale finalizzato alla selezione dei vincitori. L’amministrazione, infatti, si riserva sempre la facoltà di verificare in capo a ciascun candidato il possesso dei requisiti previsti nel bando. Per l’effetto, anche l’eventuale evoluzione del procedimento selettivo verso la fase delle prove d’esame – come pure il superamento delle stesse da parte del candidato – non sono di per sé sintomatici del positivo scrutinio dei requisiti di ammissione, operazione che può essere postergata fino all’approvazione della graduatoria” (TAR Lazio, sez. Terza Quater, 21.01.2020, n. 756).*

Risulta dunque evidente come l’amministrazione dopo aver riconosciuto la validità del titolo di accesso ed aver approvato la graduatoria non poteva escludere la ricorrente, rilevando nuovamente la carenza del requisito di accesso, prima ritenuto valido a seguito di contraddittorio procedimentale.

Stante il consolidarsi degli effetti della graduatoria concorsuale, palese pure la lesione del legittimo affidamento (*ex multis*: Cons. Stato, sez. V 7.1.2021, n. 204; TAR Trentino- Alto Adige, sez. I, 18.03.2021, n. 39; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 01.03.2021, n. 194).

- **VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 D.M. 259/2017. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DEL BANDO. ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’. CONTRADDITTORIETA’ MANIFESTA. ILLOGICITA’. DIFETTO DI ISTRUTTORIA**

Altro profilo di illegittimità è correlato alla motivazione della sanzione espulsiva, basata sull’asserita carenza dei requisiti di ammissione al concorso, in quanto la laurea specialistica in scienze biologiche dovrebbe essere integrata, con almeno ³

12 cfu, in GEO, per poter costituire valido titolo di studio di accesso alla classe di concorso A-50-Scienze naturali, chimiche e biologiche.

Invero l'articolo 3, comma 1 del bando prevede, quali requisiti di ammissione, il possesso congiunto: "di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso" e di 24 crediti formativi acquisiti in specifici settori.

Orbene la ricorrente, nella domanda di partecipazione comprova il possesso di laurea specialistica in Scienze Biologiche (6/S – Classe delle lauree specialistiche in Biologia, di cui al D.M. 28/11/2000), ricompresa nella classe di concorso A-50, conseguita il 20 dicembre 2007 e l'acquisizione dei 24 cfu previsti dal bando. L'art. 3 del bando null'altro prescrive ed allora non si comprende come l'amministrazione possa escludere la ricorrente ritenendo il titolo di studio insufficiente.

A smentire quanto detto non vale il richiamo al D.M. 259/2017, il quale reca la disciplina riguardante l'aggiornamento e la revisione delle classi di concorso, per l'accesso ai ruoli del personale docente, come previste dal D.P.R. 19/2016; mentre il titolo conseguito dalla ricorrente si basa su precedente disciplina.

Nello specifico, come si evince dal certificato di laurea, prodotto in sede di concorso e quivi allegato, la laurea specialistica, segue la classe di lauree di cui al D.M. 28/11/2000, facendo conseguire la qualifica accademica di Dottore Magistrale, ai sensi del D.M. n. 207/2004, art. 13, comma 7.

Ne consegue che la disciplina contenuta nel D.M. 259/2017 non è applicabile, riferendosi esclusivamente alle classi di concorsi, indicate nel D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 e non alle Lauree normate da precedenti discipline.

A corroborare tale interpretazione soccorrono i principi generali in tema di irretroattività delle norme e le istruzioni per la compilazione delle domande indicate sul sito web del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Nel sito istituzionale del Ministero è scritto come: "**Il principio generale** è che queste normative non hanno carattere retroattivo. Per questa ragione, come precisa l'art. 5 del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017, coloro i quali, all'entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, erano in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M. n. ⁴

22/2005 e s.m.i. devono far riferimento a quei titoli ivi previsti, e pertanto possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso (come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016) esclusivamente avvalendosi dei titoli posseduti ai sensi dei richiamati D.M. n. 39/98 e s.m.i. e D.M. n. 22/2005 e s.m.i.. Viceversa, gli aspiranti che hanno conseguito il titolo di studio dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016 dovranno possedere i titoli di studio con i relativi requisiti come previsti dalle tabelle A e B del D.P.R. n. 19/2016; all'entrata in vigore del D.M. n. 259/2017, gli aspiranti dovranno possedere i titoli previsti dalle tabelle A e B del DPR 19/2016, come modificate dall'allegato A al D.M. n. 259/2017."

Inoltre sempre l'amministrazione scolastica, sul proprio sito, nella sezione, titoli di accesso, disponibile all'indirizzo <https://www.miur.gov.it/titoli-di-accesso>, nella nota 1 afferma che: *"In base all'art. 5 del DM 259/2017 sono fatti salvi, ai fini dell'accesso alle classi di concorso, i requisiti previsti dalla precedente normativa (DD.MM. n. 39 del 30 gennaio 1998, n. 22 del 9 febbraio 2005, per A077 DM n. 201 del 6 agosto 1999) se conseguiti entro la data del 23 febbraio 2016 per il DPR19/2016 e del 9 maggio 2017 per il DM 259/2017"*.

Anche sul sito dell'USR Veneto, ambito territoriale di Vicenza, nella sezione "Docenti – Titoli di accesso alle classi di concorso" (<https://vicenza.istruzioneveneto.gov.it/docenti-titoli-di-accesso-alle-classi-di-concorso>) è specificato in modo chiaro che coloro i quali hanno conseguito il titolo prima del 2016, ai sensi del D.M. 98 e smi e 22/2005 possono partecipare ai concorsi ordinari, oltre che presentare domanda di inserimento nelle gps e accedere ai percorsi abilitanti senza necessità di acquisire cfu in GEO.

Lo stesso Usr Veneto, al pari di altri uffici scolastici, dislocati sul territorio nazionale hanno bandito analoghi concorsi tenendo conto delle istruzioni indicate, cosicché, il titolo di studio, in Scienze biologiche è stato ritenuto valido, a prescindere dai 12 cfu in Geo ed i vincitori delle procedure stanno svolgendo regolarmente attività di insegnamento.

Ne consegue che la ricorrente deve considerarsi in possesso dei requisiti previsti dal bando, non potendo essere esclusa sulla scorta di un decreto ministeriale del ⁵

2017 che introduce nuove modalità per le classi di concorso, come previste dal D.P.R. n. 19/2016, senza tener conto di titoli, come quello conseguito dalla ricorrente, risalente al 2007, normato da precedente disciplina ovvero dai D.M. 28.11.2000 e D.M. n. 207/2004, per quanto indicato nel certificato di laurea, prodotto in sede di concorso (e quivi allegato).

È evidente come il D.M. 259/2017 non si può applicare retroattivamente a situazioni già definite in base ad altra normativa.

Lo stesso articolo 1 del D.M. 259/2017 precisa come “con il presente decreto si dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente previste dal D.P.R. n. 19/2016”. Ed allora la revisione delle classi di concorso si deve applicare ai titoli di studio conseguiti dopo l’entrata in vigore e non ai precedenti basati su altra e diversa disciplina.

Ad ogni modo, lo stesso art. 5 del D.M. precisa che coloro i quali sono in possesso di titolo di studio validi, per l’accesso alle classi di concorso, ai sensi del D.M. 39/98 e smi e del D.M. 22/2005, possono partecipare ai TFA e presentare domande nelle graduatorie di istituto, restando ovvio che tale deroga debba intendersi estesa anche ai concorsi ordinari, come quello di cui è causa. Ciò in base al criterio di interpretazione estensiva delle norme, trattandosi di procedure analoghe tutte finalizzate al reclutamento dei docenti.

Opinando diversamente il decreto contrasterebbe con il diritto eurounitario, in quanto, assodato che la procedura in esame è chiaramente finalizzata ad assorbire, in qualche misura e a certe condizioni, il precariato storico, come richiesto dall’ordinamento UE, non sarebbero ammissibili restrizioni sproporzionate ed illogiche.

- **ILLEGITTIMITA’ DEL D.M. 259/2017: ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, ILLOGICITA’, IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’. ECCESSO DI DELEGA. VIOLAZIONE DEL DLGS N. 297/1994**

Fermo quanto *ut supra* si impugna il D.M. 259/2017, nella parte in cui prevede⁶

l'acquisizione di 12 cfu GEO per la laurea specialistica in scienze biologiche, per la classe di concorso A/050 e limita la validità dei titoli di studio posseduti, alla data di entrata in vigore del D.M., solo per la partecipazione alle graduatorie di istituto ed i tirocini formativi attivi.

In effetti, la previsione di ulteriori cfu GEO è assolutamente illegittima, per eccesso di delega. Detto decreto viene emanato, ai sensi dell'art. 405 del Dlgs. 297/1994, al solo fine di revisionare le classi di concorso senza però snaturare i correlati titoli di studio e le peculiarità delle tipologie delle classi di lauree.

Nonostante ciò, riguardo la laurea in Scienze biologiche conseguita dalla ricorrente, il testo non tiene conto delle regole precedenti che normavano i medesimi titoli di studio, del tipo di esami previsti dal piano di studi, della durata biennale e del peso dei cfu acquisiti (ovvero 120), ponendosi in contrasto anche con il principio di irretroattività delle norme giuridiche.

Parimenti la deroga prevista dal D.M. non ha ragion d'essere, non comprendendosi secondo quale principio possano essere ritenuti validi i medesimi titoli di studio posseduti alla data di entrata in vigore del decreto solo per alcune procedure di reclutamento e non per altre.

Il decreto non spiega assolutamente il motivo per cui si debba prevedere che la laurea in scienze biologiche, per potere costituire valido titolo, per partecipare ai concorsi debba avere 12 cfu in GEO, mentre sia considerata sufficiente, con i crediti previsti, per partecipare ai tirocini formativi attivi e per fare domanda alle graduatorie di istituto.

Prova ne è che, nell'anno scolastico appena concluso, la ricorrente è risultata destinataria di incarico da graduatoria di istituto, con contratto a tempo determinato, come docente per la classe A050, per cui risulta illogico considerare detti requisiti bastevoli per insegnare da precaria ma non per accedere al ruolo dopo aver superato tutte le prove del suindicato concorso.

Ma vi è di più. Lo stesso D.M. 259 mentre prevede l'acquisizione di crediti GEO, per la laurea specialistica in Scienze biologiche, non indica alcuna integrazione per le altre lauree, ricomprese nella medesima classe A050, come Scienze della nutrizione che nel piano di studi non prevede esami nel settore disciplinare GEO.

4. Indicazione dei controinteressati: Tutti i soggetti ricoprenti le posizioni utili nella graduatoria impugnata, quivi allegata.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 10322/2023) nella sottosezione “*Ricerche*”, sottosezione “*Ricorsi*”, rintracciabile all’interno della schermata del T.A.R. Lazio – Roma nella voce “*Attività istituzionale*”, sottovoce “*Tribunali Amministrativi Regionali*”;

6. La presente notificazione per pubblici proclami ex art. 52 c.p.a. è stata autorizzata dalla Sez. III BIS del T.A.R. Lazio con decreto n. 802/2024;

7. Testo integrale del ricorso.